

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2014, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014)
(approvato con deliberazione della G.C. n. del

NOVEMBRE 2015

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione e la relativa destinazione ai sensi dell'art 93 comma 7 bis del D.lgs. 163 del 12 aprile 2006.
2. Il fondo non costituisce in alcun modo il diretto corrispettivo delle attività di progettazione e pianificazione svolte dai tecnici e loro collaboratori dipendenti del Comune. Il suo scopo è quello di incentivare, e quindi di incrementare, le prestazioni direttamente eseguite dall'ufficio tecnico del Comune, riconoscendo a tali attività un particolare valore, in relazione sia alla professionalità che alla responsabilità.
3. In particolare, la disciplina incentivante trova applicazione se e nei limiti in cui l'incarico interno esoneri l'ente dal dispendio di risorse derivante dal ricorso al conferimento di incarichi professionali all'esterno, ovvero ad appalto di servizi tecnici per il conseguimento della medesima professionalità, procurando un vantaggio economico in termini di minore spesa.
4. Resta inteso che ogni ricorso a supporti professionali esterni, sia nella forma dell'incarico professionale, sia in quella del conferimento di servizi tecnici, deve essere sempre sostenuta da adeguata motivazione, con riferimento alla assenza di adeguate professionalità rinvenibili all'interno dei dipendenti dell'ente, ovvero ad altre specifiche e concrete esigenze organizzative, trattandosi di scelte che comportano per l'Ente l'assunzione di oneri economici aggiuntivi.

ART. 2

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE

1. Il fondo di cui all'art. 93 comma 7 bis del D.Lgs 12 aprile 2006 numero 163 e successive modifiche ed integrazioni è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara.
2. In conformità alle prescrizioni del medesimo comma 7 bis la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare .la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo è graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi.
3. Conseguentemente la quota percentuale incentivante, atta a formare il fondo, è stabilita come segue:
 - nella misura del 2,0 % dell' importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro qualora lo stesso, al netto di iva ed ulteriori oneri, assommi sino ad € 500.000,00 (compresi);
 - nella misura del 1,7 % dell' importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro qualora lo stesso, al netto di iva ed ulteriori oneri, sia compreso tra € 500.001 ed € 1.000.000,00 (compresi);
 - nella misura del 1,5 % dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro qualora lo stesso, al netto di iva ed ulteriori oneri, tra € 1.000.001 ed € 2.000.000,00 (compresi);
 - nella misura del 1,0 % dell' importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro qualora lo stesso, al netto di iva ed ulteriori oneri, assommi ad oltre € 2.000.000,00.

Concorrono alla formazione dell'importo a base di calcolo per il fondo anche gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna verifica o rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dell'importo dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale.

4. Le varianti in corso d'opera incrementano il fondo soltanto se comportano una attività di progettazione, collaborazione alla stessa o direzione lavori, e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti comunali. La quota del fondo relativa, in questo caso, sarà calcolata sull'importo della perizia di variante suppletiva.

Le opere pubbliche realizzate a seguito di convenzioni urbanistiche incrementano il fondo soltanto se comportano almeno una delle attività previste dalle figure professionali di cui all'art. 4 c.1 (es: RUP o collaudo tecnico amministrativo)

L'incentivo disciplinato dal presente Regolamento può essere corrisposto solo in presenza di uno dei procedimenti disciplinati dal Codice degli Appalti e finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica.

5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori posti a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvederà a calcolare l'ammontare esatto del compenso.
6. Sono esclusi tuttavia la corresponsione degli incentivi legati ad attività e servizi tecnici collegati ad atti di pianificazione urbanistica nonché, ai sensi dell'art. 93, co 7- ter del Codice, le attività manutentive da intendersi come tutti quei lavori manutentivi per la cui realizzazione non è necessaria l'attività progettuale richiamata negli articoli 90, 91, 92 e 93 del decreto legislativo n. 163/2006" e meglio specificati nell'articolo a seguire (Corte dei conti, Lombardia, deliberazione n. 135 del 26 2014; in senso conforme, pareri Lombardia n. 72/2013 e Toscana n. 293/2012).

ART. 3

CARATTERISTICHE DEL FONDO

1. La costituzione del fondo avverrà come descritto nei commi successivi.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri adottati nel presente regolamento più specificatamente indicati al successivo art. 5 seguire, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. La quota di fondo così determinata è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
4. Il rimanente 20% del fondo determinato ai sensi degli articoli precedenti è destinato all'innovazione mediante l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Per l'utilizzo della quota sopra definita i responsabili dei settori fanno pervenire le proprie segnalazioni al Settore Gestione e Controllo del Territorio entro il 31/12 di ogni anno. La priorità sull'utilizzo di tale fondo, in base alle segnalazioni trasmesse, è demandata alla Conferenza dei Responsabili di Settore

ART. 4

INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLE SPECIFICHE COMPETENZE

1. Nel rispetto delle previsioni dell'art 93 comma 7 ter del D.lgs 12 aprile 2006 n° 163 le figure professionali costituenti il gruppo di progettazione sono:
 - Responsabile del Procedimento
 - Progettista e Co-progettisti
 - Direttore dei lavori
 - Collaudatore

- Collaboratori delle figure professionali sopra individuate
2. Sono estranei al regolamento, qualora non rientrino nelle specifiche competenze professionali di figure presenti nel gruppo di lavoro incaricato dalla progettazione, le prestazioni relative a :
 - I rilievi strumentali in sito
 - Gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche,.
 - I calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione di impianti specialistici e le relative direzioni lavori e contabilità.
 - I calcoli impiantistici e la progettazione degli impianti di tipo idro-termo-sanitario e le relative direzioni lavori e contabilità.
 - Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
 3. La Giunta Comunale sentito il Responsabile del Settore individua negli atti programmatori in linea di massima i progetti da affidare ai tecnici dell'ente nell'ambito del programma dei Lavori Pubblici e delle previsioni di Bilancio; inoltre, per ogni opera provvede a designare il Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile del Procedimento è un tecnico in possesso del titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare. Tali adempimenti possono essere soddisfatti anche in corso d'anno per progetti non programmati o legati alla possibilità di concorrere finanziamenti pubblici successivamente alla programmazione

ART. 5

CONFERIMENTO INCARICHI

1. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere al personale facente parte del Settore Controllo e Gestione del Territorio la predisposizione della progettazione, sia essa preliminare, definitiva o esecutiva, nonché la direzione lavori e la relativa contabilizzazione ed il collaudo finale.
2. La struttura interna dell'Ente è individuata nel Settore Gestione e Controllo Del Territorio. Il R.U.P. coincide, di norma, con il Responsabile del Settore sopracitato,

fatta salva diversa individuazione e nomina nell'ipotesi di ragioni funzionali e situazioni contingenti di carattere tecnico o amministrativo.

3. Il Responsabile del Settore, con propria determinazione, individuerà per ciascuna opera, lavoro pubblico, il gruppo di lavoro costituito o unicamente dal Responsabile (R.U.P.), se diverso, oppure da questo ed eventuali collaboratori (progettisti firmatari degli atti, tecnici per la predisposizione di tavole, grafici, relazioni, ecc.) personale amministrativo, a seconda della complessità dell'opera. Tale provvedimento costituisce il formale atto di conferimento e, qualora non ancora intercorso, il formale atto di nomina del R.U.P
4. L'effettivo impegno di spesa sarà assunto alla definizione del costo dell'opera risultante dal relativo quadro economico di progetto e verrà assunto in sede di consegna del progetto ai sensi del successivo art. 10 c.2, con imputazione sugli stanziamenti previsti nei quadri economici delle opere o lavori pubblici
5. Al fine della corretta imputazione del compenso incentivante in ambito alle spese correnti di personale, viene effettuato debito giro contabile al momento della liquidazione dello stesso.
6. Il Responsabile del procedimento, pur mantenendo le prerogative che la legge assegna, farà riferimento, se persona diversa, al Responsabile del Settore ovvero al Segretario dell'Ente, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al conseguimento degli obiettivi assegnati.

ART.6

CARATTERISTICHE DEGLI INCARICHI

1. Il personale che costituirà il gruppo di lavoro, chiaramente e preliminarmente individuato unitamente al responsabile del procedimento secondo le modalità di cui al precedente articolo, potrà:
 - a) espletare l'incarico anche al di fuori dell'orario di servizio, ma tali prestazioni potranno essere riconosciute e pagate a titolo di lavoro straordinario solo se rientranti nell'ambito della quota effettivamente autorizzata dal Responsabile medesimo ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli uffici; ogni ulteriore eccedenza anche se rientrante nei limiti contrattualmente vigenti, non darà titolo ad ulteriori compensi;
 - b) in funzione del tipo di lavoro e del personale costituente il gruppo stesso stabilire, i coefficienti di ripartizione del fondo
2. All'atto dell'incarico dovranno essere indicati i tempi di espletamento dello stesso chiarendo in quale misura l'eventuale mancato rispetto dei termini potrà incidere sull'ammontare del compenso da erogare;
3. Il tecnico incaricato dovrà sottoscrivere a tutti gli effetti di legge gli elaborati predisposti consentendo contestualmente l'uso dei medesimi per tutte le esigenze dell'Amministrazione Comunale committente senza vincoli o limitazioni di sorta.

ART. 7

SPESE A CARICO DELL'ENTE E COPERTURA ASSICURATIVA DI RISCHI PROFESSIONALI

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti viene effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento interni all'Amministrazione.
3. I servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche rispetto alle specifiche necessità comunicate tempestivamente dall'ufficio tecnico e per esso dal R.U.P.

4. Sarà a carico dell'Amministrazione comunale l'onere per la stipulazione di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati nella progettazione secondo quanto indicato dell'art. 90 c. 5 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

ART. 8

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali, salvo diversa ripartizione stabilita nell'atto di affidamento dell'incarico:

TABELLA A

Responsabile unico del Procedimento	10%
Nucleo di progettazione	60%
Progettisti e Co-Progettisti	dal 28% al 37%
Collaboratori Tecnici	dal 14% al 23%
Collaboratori Amm.vi/Operativi	9%
Direzione lavori e Collaudo	30%
Direzione Lavori	dal 10% al 17%
Direttori Operativi/Ispettori	dal 6% al 13%
Collaudo	5%
Collaboratori amministrativi/Operativi	2%
Totale	100%

TABELLA B – Opere pubbliche progettate e realizzate da privati (es: opere di urbanizzazione Piani Attuativi ovvero opere in compensazione ai sensi Piano dei Servizi)

Responsabile unico del Procedimento	10%
Direzione lavori e Collaudo	50%
Direzione Lavori	dal 23% al 32%
Direttori Operativi/Ispettori	dal 14% al 23%
Collaudo	5%

Collaboratori Amm.vi/Operativi	9%
Totale	60%

TABELLA C – Opere pubbliche per le quali l'incarico di progettazione e direzione lavori è affidato a professionisti esterni

Responsabile unico del Procedimento	25%
Direzione lavori e Collaudo	25%
Direttori Operativi/Ispettori	18%
Collaboratori Amm.vi/Operativi	7%
Totale	50%

2. La quota di incentivo calcolata per il gruppo di lavoro sarà suddivisa e quindi assegnata a ciascun componente, in relazione a ruolo svolto da ciascuno all'interno del progetto con le modalità indicate al precedente art. 5.
3. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento prima della liquidazione una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto dalle tabelle A, B e C purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante in base a ruolo effettivamente svolto. Le singole quote di ripartizione del fondo sono cumulabili.
4. In assenza di una o più figure individuate nelle tabelle A, B e C, le relative quote costituiscono economie.
5. In caso di incarico parziale di partecipazione o di interruzione di procedimento le percentuali individuate nelle fasi iniziali di progettazione (Tab A pari al 60% dell'incentivo) sono così parametrate:
 - Per la progettazione preliminare 50%;
 - Per la progettazione definitiva 30%;
 - Per la progettazione esecutiva 20%.

Se l'incarico è relativo a più fasi le singole percentuali vanno sommate.

6. L'incentivo sarà riconosciuto, per la quota maturata in base alle attività svolte, indipendentemente dall'esecuzione dell'opera

ART.9

CAUSE DI ESCLUSIONE DEL PAGAMENTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - Il Responsabile (R.U.P.) per la violazione degli obblighi imposti a suo carico e nel caso in cui non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
 - I dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132 comma 1 lettera e) del Decreto, fatto sempre salvo il diritto dell' Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 132 del Decreto;
 - I dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento generale o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza;
 - Quando il ritardo della consegna degli elaborati progettuali superi il termine assegnato, salvo proroghe concesse ovvero per cause di forza maggiore debitamente motivate, si applicano le seguenti penali:
 - fino a 1/3 del termine assegnato, riduzione del 30%;
 - fino a 1/2 del termine assegnato, riduzione del 50%;
 - fino a 2/3 del termine assegnato, riduzione del 70%;
 - oltre 2/3 del termine assegnato, azzeramento del compenso incentivante.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è di competenza del Responsabile del Settore, ovvero del Segretario Comunale/Generale se il primo ricopra le funzioni di progettista o RUP.
3. Nell'ipotesi in cui ricorra una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, l'Ente ha diritto di riprendere quanto, eventualmente, già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

ART.10

DISTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
2. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo avere accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti.
3. La determinazione di impegno e di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Settore, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione.
4. L'assegnazione degli incentivi e la loro liquidazione avviene:
 - Per i progetti di opera o lavori pubblici di cui all'art. 2 del presente regolamento entro il primo stipendio utile dalla consegna al Responsabile del Procedimento del progetto per la sua approvazione da parte dell'organo competente, relativamente alla parte progettuale e secondo le seguenti percentuali:
 - Per la progettazione preliminare 50%;
 - Per la progettazione definitiva 30%;
 - Per la progettazione esecutiva 20%;
 - Se la progettazione è relativa a più fasi le singole percentuali vanno sommate
 - Entro il primo stipendio utile dalla consegna al Responsabile del Procedimento del collaudo per la fase esecutiva;
 - L'incentivo al Responsabile Unico del Procedimento viene liquidato al 50% alla consegna del progetto esecutivo per la sua approvazione (conclusione fase progettuale) e al 50% dopo il collaudo (conclusione fase realizzativa);
5. Qualora l'Amministrazione non approvasse il piano e/o il progetto, per motivi non imputabili a deficienze tecniche e comunque rinunciasse o rinviasse l'esecuzione del progetto e non acquisisse il relativo finanziamento, l'Amministrazione stessa è tenuta ad adottare entro 90 giorni dalla presentazione di ogni fase progettuale i provvedimenti necessari al finanziamento delle spese di progettazione e procederà alla liquidazione dell'incentivo.

6. In ogni caso gli incentivi corrisposti nell'anno solare al singolo dipendente non potranno superare il 50% del trattamento complessivo annuo lordo
7. Tutto il materiale prodotto è di proprietà del Comune e potrà essere utilizzato senza che ciò determini l'erogazione di ulteriori compensi accessori.

ART.11

PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

1. Sono estranee al regolamento le seguenti prestazioni:
 - gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
 - gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione, nonché gli ulteriori studi e le indagini di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali;
 - i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico.

ART. 12

COMPENSO INCENTIVANTE E C.C.N.L.

1. Per quanto attiene al rapporto tra l'incentivo di cui al presente regolamento e gli altri istituti concernenti il salario accessorio dei dipendenti si applica il C.C.N.L. vigente, ovvero le eventuali disposizioni introdotte in sede di contrattazione decentrata. In particolare, in virtù dell'approvazione del presente regolamento in sede di contrattazione decentrata il compenso incentivante di cui al presente regolamento, potrà essere liquidato anche anticipatamente all'approvazione annuale relativa alla Costituzione e Ripartizione Annuale del Fondo Incentivante.

ART. 13

RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta e contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma.

ART. 14

NORMA FINALE E TRANSITORIA

1. Il presente regolamento si applica agli incarichi conferiti dalla data di entrata in vigore dell'introduzione dei commi 7 bis e 7 ter all'art. 93 del D.lgs 163/2006 e pertanto a partire al 19 agosto 2014 ed applicata ai progetti assegnati secondo le modalità indicate dal presente regolamento e comunque di cui è iniziata la redazione successivamente a tale data.

ART.15

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo comunale, per dieci giorni, successivamente all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del presente regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi e regolamentari dell'ente.